



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 19/04/2023

Oggetto: LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022 N. 10 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE – ADESIONE ALL'ENTE DI GOVERNO- "AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno 19 del mese di **aprile**, dalle ore 17,25 presso la Sala multifunzionale del Museo del Mare

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	MASSIMILLA UGO	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	CAUTERUCCIO FRANCESCO	X	
03	SANSONI RAFFAELA	X		12	ARNONE EMANUELA	X	
04	GRECO EUGENIO	X		13	FILICETTI MARIA RACHELE		X
05	CARROZZINO MARCO	X					
06	MARTUCCI GIOVANNI	X					
07	REDA FRANCESCO	X					
08	PERRONE FILIPPO	X					
09	CANNATARO ANNA	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Consigliere comunale Martucci Giovanni nella sua qualità di Presidente

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Antonio Marino

Illustra la proposta di deliberazione il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Martucci.

Il Gruppo consiliare *“Impegno comune”*, per il tramite del Consigliere comunale Ugo Massimilla annuncia il voto favorevole e allega un documento che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022 N. 10 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL’AMBIENTE – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO- “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA** “allegata alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;

- **Acquisito** il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo e quello di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Acquisito il parere del Revisore unico dei Conti espresso con verbale n. 03 del 15/02/2023

- **Atteso** l’esito della votazione all’uopo tenutasi per alzata di mano e di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022 N. 10 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL’AMBIENTE – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO- “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA** “allegata alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;

Comune di Belvedere Marittimo

(Provincia di Cosenza)

Oggetto: Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria"

Il Consiglio Comunale

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente, pubblicata sul BURC n. 53 del 20 aprile 2022;

PREMESSO che

- l'art. 147 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede:

"1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni ... () ... Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche ... () ...";

"1 bis Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo d'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente";

- l'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede:

"1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... () ... e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ... () ...";

"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ... () ... Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo ... () ... entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale ... () ... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ... () ...";

PRESO atto che

- La legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 e la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 che ha abrogato e sostituito la prima (a meno degli artt. 14, 17 e 20 tuttora vigenti) hanno dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio idrico integrato, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con

quelle del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

- La legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 e la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 che ha abrogato e sostituito la prima, fermo restante le disposizioni transitorie di cui all'art. 17 commi 3 e 4, hanno dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con quelle del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

CONSIDERATO che la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10:

- ha individuato nell'intero territorio regionale l'ambito territoriale ottimale nel quale organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico integrato;
- ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria quale ente di governo d'ambito – EGATO per l'esercizio associato da parte dei comuni calabresi delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ribadendo la previsione della norma statale per cui l'EGATO è partecipato obbligatoriamente da tutti i Comuni della Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ha stabilito la natura dell'EGATO, quale ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica, gli organi di cui esso è composto (consiglio direttivo, direttore generale, collegio dei revisori dei conti), le rispettive funzioni e le modalità di costituzione e i criteri di partecipazione dei Comuni al consiglio d'ambito;

CONSIDERATO altresì che

- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, nelle more della costituzione degli organi sopra citati, ha disposto la nomina di un commissario straordinario, intervenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 22 aprile e successiva proroga di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 17 ottobre 2022;
- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, al comma 2 dell'art. 17 ha stabilito che *"L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario ... () ..."*;
- il citato comma 2 è stato interpretato autenticamente dall'articolo 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 32, nel senso che *"i rapporti giuridici nei quali è subentrata l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale."*;
- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, all'art. 17 ha stabilito:
al comma 3 *"L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2 (di nomina del commissario straordinario n.d.r). All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono"*;
al comma 4 *"Fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria"*;

EVIDENZIATO che

- il commissario straordinario con nota prot. n. 898 del 21 ottobre 2022 ha informato gli enti di governo degli ATO Rifiuti di cui alla l.r. 14/2014 e s.m.i. che l'integrale subentro avverrà *"al termine del presente anno finanziario ovvero alla data del 1° gennaio 2023"*;
- per quanto sopra, sulla base della previsione della norma regionale, al 1 gennaio 2023 le Comunità d'Ambito Rifiuti di cui alla l.r. 14/2014 e s.m.i. saranno sciolte di diritto e cesserà altresì la funzione

esercitata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della citata legge, per cui a quella data la nuova Autorità ARRICAL sarà subentrata oltre che all' AIC di cui alla l.r. 18/2017 anche agli EGATO di cui alla ormai soppressa l.r 14/2014;

PRESO ATTO che

- per come previsto dalla legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10, l'adesione dei Comuni all'EGATO istituito dalla Regione, denominato Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria –ARRICAL, è obbligatoria per consentire l'effettivo esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'adesione dei comuni all'ARRICAL non comporta alcun onere.

CONSIDERATO che il Commissario straordinario dell'ARRICAL:

- con la deliberazione n. 8 del 24 ottobre 2022, fatta salva la scelta del modello gestionale di autoproduzione già operata dall'Autorità Idrica con la deliberazione n. 5 del 30/11/2020, sulla scorta dell'avvenuta pubblicizzazione della Sorical S.p.A., al fine di giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato e sulla base della disponibilità della stessa ad assumere il ruolo di gestore sull'intera filiera del servizio, ha approvato la relazione ex art. 34 comma 20 del d.l. 179/2012 contenente le motivazioni alla base dell'affidamento nella forma "in house providing";
- con la deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022:
 - ha dato atto che l'affidamento provvisorio del servizio idrico integrato a favore dell'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche di Calabria" disposto dall'AIC con Decreto del Direttore Generale n. 82 del 23 dicembre 2021 non è diventato definitivo per la mancata presentazione degli atti necessari al perfezionamento dell'affidamento;
 - ha assegnato l'affidamento del servizio idrico integrato per l'intera filiera e per l'intera circoscrizione territoriale alla Sorical S.p.A. a capitale interamente pubblico, individuando all'interno della convenzione di affidamento il percorso che assicuri entro il 31 dicembre 2023 il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che, per come stabilito nella convenzione di affidamento in ossequio al comma 4 quater dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 e confermato dal comma 1, dell'art. 1, L. r. 21 ottobre 2022, n. 32, sulla base della statuizione delle quote da parte dell'ARRICAL, la Sorical S.p.A. *"è autorizzata alla cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)";*

RITENUTO, per tutto quanto precede:

- di dover aderire all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL istituita con la legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- di dover revocare l'adesione all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria" disposta con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.08 del 16.12.2021;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal dirigente proponente ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che la presente proposta, per espressa previsione di cui al comma 11 dell'art. 4 della richiamata l.r. n. 10/2022, non comporta alcun onere e che pertanto non è necessario acquisire il parere di Regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale

Delibera

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di aderire all'Ente di Governo d'Ambito "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria" istituito con la legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- di revocare l'adesione all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche di Calabria" disposta con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 08 del 16.12.2021;
- per effetto di quanto sopra, di autorizzare i settori competenti a operare anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Calabria all'indirizzo dipartimentoambienteeterritorio@pec.regione.calabria.it e al commissario straordinario dell'ARRICAL all'indirizzo commissario@arrical.it;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

13/4/2023

Il Sindaco
IL SINDACO
Dott. Vincenzo CASCINI

In ordine alla sola regolarità tecnica si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Data 13/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Data 13/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Al Presidente del Consiglio

Dott. Giovanni Martucci

DICHIARAZIONE DI VOTO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2022
PUNTO N.7

Premesso che i consiglieri di minoranza Ugo Massimilla, Emanuela Arnone e Francesco Cauteruccio, prendendo atto del Decreto Legislativo del 3.04.2006, n.152 e della Legge regionale 20.04.2022, n. 10 circa l'organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente – Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria" comunicano la loro volontà di osservare quanto la legge prescrive. Consapevoli, inoltre, delle sanzioni in cui incorrerebbe il Comune laddove rifiutasse l'adesione all'Ente di Governo d'Ambito "ARRICAL"; coscienti del processo evolutivo che riguarderà dette materie nel prossimo futuro; considerata, inoltre, l'importanza degli amministratori locali che saranno parte integrante all'interno del nuovo organo;

DICHIARANO VOTO FAVOREVOLE

e chiedono nel contempo

che sin d'ora l'attuale Amministrazione si faccia carico di mappare tutte le criticità relative alla rete e al servizio idrico nonché alle opere riguardanti il settore della depurazione al fine di inserirle nel **PIANO D'AMBITO** (strumento di pianificazione strategica del servizio idrico integrato) che da qui a poco tempo (una volta costituita definitivamente ARRICAL) dovrà essere discusso e successivamente recepito nell'accordo operativo tra l'ente gestore e gli stessi comuni.

Belvedere Marittimo 19.04.2023

Il Gruppo Consiliare

Impegno Comune #perBelvedereMarittimo

Ugo Massimilla

Emanuela Arnone

Francesco Cauteruccio



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N.10 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE – ADESIONE ALL'ENTE DI GOVERNO "AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.-Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 13.04.2023

Il Responsabile del Settore VI LL.PP.-Manutentivo
Inc. **Giuliana R. Cangelosi**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 13.04.2023

IN ASSENZA Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa **A. Grosso Ciponte**

Prot. 4572
15.02.2023

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
87021 - PROVINCIA DI COSENZA

VIA M. MISTOMI, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

UFFICIO DEL REVISORE

Parere 03/2023

La sottoscritta Russo Dott.ssa Santina, nominata con deliberazione di C.C. n. 17 del 11-08-2020 per il triennio 2020-2022 procede nella data del 11-02-2023 alla redazione del presente

PARERE

(art. 239 c. 2 Dlgs 267/2000)

Legge regionale 20 aprile 2022, n.10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente- Adesione all'Ente di Governo" Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria"

PREMESSE

L'art. 239 del Tuel, così come modificato dall'art. 3 c. 1 del DL 174/2012, convertito in Legge 213/2012, stabilisce che:

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: esprimendo dei pareri anche sulle variazioni di bilancio. Nei pareri di cui al comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
2. L'Organo di Revisione tiene conto che, il Comune di Belvedere Marittimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.10.2019 ha dichiarato il dissesto finanziario e pertanto è tenuto, per tutta la durata della procedura di risanamento ad operare in materia di gestione di bilancio, secondo i dettami dell'art. 250, comma 1 e 2, del TUEL;

L'Organo di Revisione, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad Oggetto: **Legge regionale 20 aprile 2022, n.10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente- Adesione all'Ente di Governo" Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria"**

3. Premesso:

Che, in considerazione di quanto disposto dall'art 147 del d.lgs 3 aprile 2006, n.152, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni, in particolare gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale;

Considerato:

che, come previsto dalla legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n.10, l'adesione dei Comuni all'EGATO istituito dalla Regione, denominato Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria-

ARRICAL, è obbligatoria per consentire l'effettivo esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; che, l'adesione dei comuni all'ARRICAL non comporta alcun onere.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata..

Vibo Valentia li 11/02/2023

L'Organo di Revisione
Russo Dott.ssa Santina

IL SEGRETARIO

DOTT. ANTONIO MARINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DOTT. GIOVANNI MARTUCCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il **24 APR. 2023** al n. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **24 APR. 2023**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE